



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

via Carducci, 22 - 34125 Trieste (TS)
tel. 040.766993 fax 040.7606444
e-mail: friuli.sgs@figc.it
internet: www.settoregiovanile.figc.it

stagione sportiva 2006/2007

COMUNICATO UFFICIALE n°47 del 30 giugno 2007

1 - DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO DI 2° GRADO

Il Giudice Sportivo di 2° grado, avv. Aldo Zanini, ha adottato nella riunione del 29 giugno 2007 le seguenti delibere:

SENTENZA N. 16 - RICORSO A.S.D. CHIAVRIS avverso la squalifica del giocatore FILOPATI SERXHO

Visto il ricorso proposto dall'A.S.D. Chiavris avverso il provvedimento di squalifica fino al 30.11.2007 del giocatore Filopati Serxho "perché, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, bestemmiava ed offendeva più volte l'arbitro, si rivolgeva poi con proteste verso il pubblico arrampicandosi sulla rete. Infine, ritornava repentinamente verso il direttore di gara spingendolo indietro per qualche metro ed accompagnando tale comportamento con ripetute bestemmie"

Accertata la tempestività del ricorso ed il versamento della relativa tassa.

Rilevato che, con il gravame, la Società ricorrente deduce che il referto arbitrale non riproduce fedelmente quanto successo sul terreno di gioco con ciò inducendo il giudice di primo grado a comminare una sanzione estremamente punitiva nei confronti del giocatore.

Preso atto, inoltre, che il giorno 26 giugno 2007, giorno dell'udienza, si sono presentati per conto della società AS.D. Chiavris, i signori Fino Nando, Presidente e Campi Alessandro, allenatore, i quali hanno ribadito quanto dedotto per iscritto sottolineando inoltre la circostanza che il giocatore Filopati, di origine albanese, è stato per tutto l'incontro sottoposto a riprovevoli contestazioni di tipo razziale da parte del pubblico.

Considerato che quanto dedotto nel ricorso e dichiarato dai responsabili della società non modifica sostanzialmente la ricostruzione dei fatti come descritti dall'arbitro nel referto.

Atteso che, ai sensi dell'art. 31, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva "i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Ritenuto, che per i fatti suindicati nella loro oggettiva materialità, pur gravi e non giustificabili con considerazioni soggettive, pare tuttavia congrua una sanzione meno gravosa.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di 2° grado:

- in parziale accoglimento del ricorso presentato dall'A.S.D. Chiavris dispone la riduzione della squalifica a carico del giocatore Filopati Serxho al 30 ottobre 2007;
- dispone la restituzione della tassa reclamo;
- demanda alla segreteria gli adempimenti di competenza.

SENTENZA 17 - RICORSO US ASSOSANGIORGINA

Visto il ricorso proposta dall'U.S. Sangiorgina avverso il provvedimento di ammenda di Euro 200,00 inflitta dal giudice Sportivo alla Società stessa in seguito alla gara Assosangiorgina-Audax San Rocchese del 1 giugno 2007 disputata a Gorizia, in quanto "un tifoso insultava l'arbitro dall'inizio della gara e fino al termine della stessa ed anche durante il rientro negli spogliatoi con frasi oltremodo ingiuriose; perché, mentre il direttore di gara entrava nel sottopasso degli spogliatoi il predetto tifoso, assieme ad altri due compagni, continuava ad offenderlo con frasi del tenore delle precedenti ed inoltre una delle persone di cui trattasi sputava contro l'arbitro attingendolo sui capelli".

Verificata la tempestività del ricorso e l'avvenuto pagamento della relativa tassa.



Rilevato che, con il gravame, viene richiesto un riesame del provvedimento disciplinare ricusando il fatto che un tifoso dell'Assosangiorgina, assieme ad altre due persone, avesse contestato ed aggredito l'arbitro ed uno dei tre avesse sputato contro lo stesso.

Preso atto, inoltre, che il giorno 26 giugno 2007, giorno dell'udienza, si sono presentati per conto della Società U.S. Assosangiorgina i signor Buttazzi Silvano, Presidente, Favot Luigi, consigliere e Ermacora Renato, allenatore, i quali hanno ribadito quanto dedotto per iscritto.

Considerato che quanto redatto nel ricorso e dichiarato dai responsabili delle Società contrasta con la ricostruzione dei fatti come descritti dall'arbitro nel proprio referto.

Atteso che, ai sensi dell'art. 31, comma b), punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva "i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, si svolgono sulla base del rapporto di gara, degli eventuali supplementi, nonché delle relazioni del rappresentante dell'Ufficio Indagine e dei Commissari di campo..."

Ritenuto, che per i fatti suindicati nella loro oggettiva materialità, pur gravi e non giustificabili pare tuttavia congrua una sanzione meno gravosa

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di secondo grado:

- in parziale accoglimento del ricorso presentato dall'U.S. Assosangiorgina dispone la riduzione dell'ammenda ad Euro 100,00
- dispone la restituzione della tassa reclamo
- demanda alla segreteria gli adempimenti di competenza.

Pubblicato in Trieste il 30 giugno 2007.

IL SEGRETARIO
Donatella LAKOTA

IL PRESIDENTE
dott. Maurizio ZORBA